

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA XXXXXX

CIG [XXXXXXXX]

TRA

EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede in Roma, Via G. B. Morgagni 30/E, Codice Fiscale 97144300585, (di seguito per brevità anche “Ente”) in persona del Presidente e legale rappresentante PT, Perito Industriale Paolo Bernasconi, nato a Como (CO), il 09/04/1961 codice fiscale BRNPLA61D09C933D

E

(IN CASO DI IMPRESA SINGOLA)

L’IMPRESA _____, CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____, AFFIDATARIA DEL CONTRATTO IN OGGETTO;

(OVVERO, IN CASO DI RTI O CONSORZIO ORDINARIO)

IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.I.) **(OVVERO)** IL CONSORZIO ORDINARIO AFFIDATARIO DEL CONTRATTO IN OGGETTO, COSTITUITO CON ATTO PUBBLICO / SCRITTURA PRIVATA DEL ____/____/____, REPERTORIO N. _____, RACCOLTA N. _____, ROGATO / AUTENTICATA DAL NOTAIO DOTT. _____, ISCRITTO NEL RUOLO DEL COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI _____, E COMPOSTO DA:

- _____, IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO MANDATARIA, CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____;
- _____, IN QUALITÀ DI MANDANTE, CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____;
- _____, IN QUALITÀ DI MANDANTE, CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____.

(OVVERO, IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 65, COMMA 2, LETTERE B) O C) O D) DEL D.LGS. 36/2023)

IL CONSORZIO _____ CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____, AFFIDATARIO DEL CONTRATTO IN OGGETTO, IL QUALE ESEGUIRÀ LE PRESTAZIONI IN PROPRIO **(OVVERO)** MEDIANTE LE SEGUENTI IMPRESE CONSORZiate, DESIGNATE COME ESECUTRICI:

- _____, CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____;
- _____, CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE,

Pag. 1 a 12

PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____;

- _____, CON SEDE IN _____, VIA _____, CODICE FISCALE, PARTITA I.V.A. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI _____ N. _____.

(IN CASO DI RTI O CONSORZIO ORDINARIO)

LE SUINDICATE IMPRESE RAGGRUPPATE/CONSORZIATE, RIUNITE IN ASSOCIAZIONE, SI IMPEGNANO AD ESEGUIRE LE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO, COSÌ COME MEGLIO DESCRITTE ALL'ART. OGGETTO DEL CONTRATTO, NELLE SEGUENTI PERCENTUALI:

- _____ (CAPOGRUPPO MANDATARIA): INSERIRE DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE _____ E RELATIVA PERCENTUALE __ % (_____ PER CENTO);

- _____ (MANDANTE): INSERIRE DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE _____ E RELATIVA PERCENTUALE __ % (_____ PER CENTO);

- _____ (MANDANTE): INSERIRE DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE _____ E RELATIVA PERCENTUALE __ % (_____ PER CENTO).

PREMESSO CHE

- a) a seguito della delibera del C.d.A. n. xxx del xx/xx/202x è stata disposta l'indizione della procedura xxxxxxxxxxxx, avente ad oggetto l'affidamento del servizio/della fornitura "xxxxxxxxxx" - CIG: xxxxxxxxxxxx;
- b) con il medesimo provvedimento sono stati attribuiti poteri di spesa al/alla Sig./Sig.ra xxxxxxxxxxxx in qualità di Responsabile Unico di Progetto per la procedura di cui sopra;
- c) l'operatore economico ha partecipato alla suddetta procedura di gara ed ha presentato regolare offerta, manifestando espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del suddetto affidamento alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara e nelle clausole contrattuali;
- d) a seguito della procedura di gara l'operatore economico ha offerto il prezzo triennale onnicomprensivo pari ad euro xxx.xxx,00 Iva esclusa;
- e) il Direttore Generale dell'Ente, Francesco Gnisci, ha approvato la proposta di aggiudicazione, con determina prot. xxxx del xx/xx/202x, del servizio oggetto della procedura, all'operatore economico;
- f) l'operatore economico ha presentato cauzione definitiva come da documentazione di gara, per un importo pari a Euro xxxx (xxxxxxxxxx/00) rilasciata da xxxxxx n. xxxxxx emessa in data xx/xx/xxxx;
- g) l'operatore economico ha stipulato con XXXXX una polizza per Rischi Professionali n. XXXXXX con massimale annuo pari ad € x.000.000,00;
- h) l'operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che quanto risulta dalle premesse e dalle seguenti disposizioni contrattuali,

nonché dagli atti di gara relativi al citato affidamento definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse;

Tanto premesso e considerato, tra l'EPPI e l'operatore economico (nel prosieguo, congiuntamente, anche "parti"), come in epigrafe indicate, rappresentate e domiciliare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto;
- b) dalle disposizioni contenute negli atti preordinati all'affidamento che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- c) dalle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e dalle altre norme applicabili in materia di contratti pubblici;
- d) dalle disposizioni del Codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative e amministrative sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti prodotti dall'Ente in sede di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'operatore economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'operatore economico ed espressamente accettate dall'Ente.

In caso di discordanza o contrasto tra le previsioni del presente accordo e le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto o in altri documenti di gara, prevarranno le clausole e le condizioni previste nell'accordo stesso, salvo quanto diversamente disposto da norme imperative o disposizioni di legge.

Nel corso dell'esecuzione l'operatore economico potrà svolgere eventuali attività ritenute migliorative dall'Ente che non comportino oneri aggiuntivi.

Articolo 2

Oggetto e durata del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il [servizio/della fornitura "xxxxxxxxxx"](#), consistente in [xxxxxxxxxx](#). Pertanto, con l'affidamento del presente appalto, l'EPPI si propone di acquisire [xxxxxxxxxx](#)

La durata del contratto è di [xx](#) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

[La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a xx mesi ed eserciterà eventualmente tale facoltà, comunicandola all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto.](#)

[In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il](#)

tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del codice dei contratti qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste nel rispetto, comunque, dei limiti massimi consentiti dalle soglie comunitarie. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.

Articolo 3

Sospensioni

L'operatore economico non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto. Restano a carico dell'operatore economico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Articolo 4

Modalità e termini di esecuzione

L'operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio con la massima diligenza professionale.

L'operatore economico, senza il consenso dell'Ente, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all'Ente, che dovrà debitamente approvarle, con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.

L'operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.

Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiegata per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le modalità di calcolo (dall'individuazione dei dati di input all'ottenimento dei dati finali) così da permettere all'Ente la verifica del processo seguito.

È inoltre onere dell'operatore economico modificare ognuno dei suddetti processi

per sopravvenute esigenze dell'Ente di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza che lo stesso possa pretendere alcunché. Tutti i report inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi dall'Operatore Economico all'Ente dovranno essere redatti in lingua italiana e accompagnati da un glossario tecnico esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati.

Articolo 5

Oneri e incombenze a carico dell'operatore economico

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, faranno carico all'operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'operatore economico si obbliga a non eccepire, durante l'esecuzione della prestazione, la mancata conoscenza di condizioni di elementi non valutati o non considerati nella formulazione dell'offerta, salvo che tali condizioni o elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice civile e non esclusa da altre norme di legge.

L'operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente esclusivamente dalle conseguenze dirette e immediate derivanti dalla comprovata inosservanza, da parte dei propri incaricati, delle seguenti norme e prescrizioni:

- norme sulla sicurezza sul lavoro, come definite dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- norme sulla protezione dei dati personali, come definite dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

L'Ente si impegna a notificare tempestivamente all'operatore economico, per iscritto, qualsiasi reclamo o azione legale che possa dar luogo a una richiesta di indennizzo ai sensi della presente clausola.

L'operatore economico si impegna ad adempiere con la diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, Codice civile, a tutte le obbligazioni richieste ed assume, a proprio carico, tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni a persone e cose. L'Ente potrà, in ogni caso, rivalersi sull'operatore economico per eventuali esborsi nei confronti di terzi a seguito di inadempimento dell'operatore economico stesso. È inteso tra le Parti che in nessun caso l'operatore economico potrà essere considerato responsabile per le ipotesi di mancato rispetto delle regole fissate nel MOP in conseguenza di errori o ritardi contrattuali derivanti da comunicazioni erranee o in ritardo rispetto a quanto indicato nel MOP inviate dall'Ente o da altre terze parti incaricate dall'Ente stesso.

L'operatore economico non sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'Ente e di terzi, per eventuali disservizi e danni di qualunque genere e titolo, al di fuori della propria sfera di competenza e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti da:

mancato rispetto ovvero mancata conoscenza, da parte dell'Ente, delle modalità operative contenute nel manuale operativo;
utilizzo del servizio in modo difforme da quanto previsto dal Contratto e dai suoi Allegati, nonché dalla normativa di legge vigente.

L'operatore economico, dopo aver preso visione dei vigenti Codice Etico, Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse e Modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, adottati dal C.d.A. dell'EPPI, e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.eppi.it/index.php/chi-siamo/bilanci-e-responsabilita/codice-etico> si impegna a rendere i servizi oggetto del presente contratto rispettando i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto. L'Ente è a conoscenza dal fatto che l'operatore economico ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, nonché i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

L'Ente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. L'Ente si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

L'Ente si impegna a manlevare fin d'ora l'operatore economico per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Ente o di suoi eventuali collaboratori.

Articolo 6

Garanzia definitiva

L'operatore economico, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'affidamento, ha prestato una garanzia pari al **xx%** dell'importo a base d'asta ovvero pari ad € **xxxxx,xx (xxxxxxxxxx/xx)**, mediante **xxxxxxxxxx**

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del servizio.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'affidamento e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Articolo 7

Penali

Le attività oggetto del presente affidamento devono essere realizzate pienamente e correttamente, nel rigoroso rispetto delle modalità e dei termini di esecuzione stabiliti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'operatore economico, il servizio non venga svolto correttamente, o ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l'Ente applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Complessivamente le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale, salvo il diritto al maggior danno. Resta convenuto che l'operatore economico si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca servizi non conformi alle prescrizioni contenute nel presente contratto.

L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra – solo previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'operatore economico e da questo comunicate all'Ente nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione - con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva di cui in premessa, l'operatore economico deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente. La contestazione dell'addebito avverrà tramite e-mail pec [all'indirizzo xxxxxx@xxxx](mailto:xxxxxx@xxxx).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 8

Obblighi nei confronti del personale dipendente

Nell'esecuzione dell'affidamento, l'operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Articolo 9

Sicurezza sul lavoro

L'operatore economico è responsabile dell'osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all'Ente tutti gli elementi di informazione necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell'attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l'Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi.

Articolo 10

Obblighi di riservatezza

Ai fini della prestazione del servizio richiesto dall'Ente, l'operatore economico potrà acquisire o detenere alcuni dati personali, ed eventualmente anche sensibili, che riguardano l'Ente. Tutti i dati personali e/o sensibili forniti dall'Ente all'operatore economico, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente e in costanza del rapporto contrattuale, sono trattati dall'operatore economico, in forma elettronica e cartacea, nei limiti strettamente necessari al miglior rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, nonché a fini di ottimizzazione delle prestazioni offerte.

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente affidamento.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività in affidamento.

L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'operatore economico è tenuto, al termine della durata del presente contratto, ovvero previa formale richiesta scritta dall'Ente, a cessare il trattamento dei suddetti dati e a riconsegnare gli eventuali archivi in suo possesso.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 11

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo per la durata di 36 mesi è pari ad euro [xxx.xxx,xx \(xxxxxxxx/00\)](#) oneri di legge esclusi, annuale euro [xx.xxx,xx \(xxxxxxxx/00\)](#) oneri di legge esclusi.

Modalità di fatturazione: Fatturazione posticipata in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 (legge n.244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, codice Ufficio LDOI8H, che dovrà prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ex art. 17-ter del DPR 633/1972 attraverso l'emissione di singoli ordinativi, che specificheranno nel dettaglio le prestazioni eseguite.

Modalità di pagamento: il corrispettivo fatturato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario con pagamento a 30 giorni data ricezione fattura previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relative al periodo di riferimento.

L'operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3, comma 7, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni dichiara che il conto corrente bancario IBAN [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) costituisce conto corrente dedicato e che i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono:

[xxxxxxxxxx](#), nato/a a [xxxxxxxxxx](#) il [xx/xx/xxxxx](#) c.f. [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

[xxxxxxxxxx](#), nato/a a [xxxxxxxxxx](#) il [xx/xx/xxxxx](#) c.f. [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

Articolo 12

Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 % (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

Gli indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Si applica l'Art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Articolo 13

Cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, in tutto o in parte a pena di nullità della cessione medesima.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa, purché preventivamente notificata all'Ente e dalla medesima accettata.

[In ragione della particolarità del servizio, per i requisiti di professionalità e considerata l'importanza del rapporto fiduciario instaurando con l'operatore economico, non è ammesso il ricorso al subappalto.](#)

Articolo 14

Risoluzione e recesso

Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto e nella documentazione di gara, l'Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, disposizione cui integralmente si rimanda.

L'Ente potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso non inferiore a venti giorni ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, disposizione cui integralmente si rimanda.

Articolo 15

Trattamento dei dati e consenso al trattamento

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 il "GDPR" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa.

L'EPPI tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

L'operatore economico xxxxxxxx, è nominato/a, giusta lettera di nomina che costituisce parte integrante del presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 GDPR.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'operatore economico nell'espletamento delle funzioni di controllo stabilite obbligatoriamente dalla legge è un titolare autonomo del trattamento e cioè il soggetto sul quale ricadono le decisioni di fondo relativamente alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali degli interessati, responsabile di implementare adeguate misure tecniche e organizzative volte a soddisfare i requisiti stabiliti dal GDPR, in ogni caso si impegna a trattare i dati personali conformemente al disposto del GDPR di cui sopra, ovvero:

- a curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al GDPR
- anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare ove necessario gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 16

Tutela della proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi i diritti d'autore e di utilizzazione economica, relativi a contributi, articoli, elaborati, opere dell'ingegno e ogni altro materiale realizzato nell'esecuzione del presente contratto, sono riservati in via

esclusiva all'EPPI. Tale riserva comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, pubblicazione, distribuzione, elaborazione, traduzione e messa a disposizione del pubblico, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, delle opere realizzate, senza limitazione alcuna di territorio, durata e modalità di sfruttamento economico.

Articolo 17

Spese

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.

Articolo 18

Norme di chiusura

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di Eppi non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Il responsabile unico di progetto per l'Ente è il Sig. xxxxxxxx.

Il Direttore dell'Esecuzione per l'Ente è il Sig. xxxxxxxx

Articolo 19

Foro competente

Per tutte le questioni relative alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, xx/xx/202x

Per l'Ente
Il Direttore Generale
Francesco Gnisci

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Dichiarazione delle parti annessa al contratto

I sottoscritti Francesco Gnisci e [xxxxxxxxxxxx](#), in rappresentanza delle parti del presente contratto, dichiarano di avere una particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati in esso.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti, in qualità di legali rappresentanti delle parti del presente contratto, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto, nella lettera di invito, nel capitolato tecnico e nell'offerta dell'operatore economico che fanno parte integrante del presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiarano di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Sospensioni); Articolo 5 (Oneri e incombenze a carico dell'operatore economico); Articolo 6 (Garanzia definitiva); Articolo 7 (Penali); Articolo 8 (Obblighi nei confronti del personale dipendente); Articolo 9 (Sicurezza sul lavoro); Articolo 10 (Obblighi di riservatezza); Articolo 12 (Revisione prezzi); Articolo 13 (Cessione del contratto e subappalto); Articolo 14 (Risoluzione e recesso); Articolo 15 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento); Articolo 16 (Tutela della proprietà intellettuale); Articolo 17 (Spese); Articolo 18 (Norme di chiusura); Articolo 19 (Foro competente).

Roma, [xx/xx/202x](#)

Per l'Ente
Il Direttore Generale
Francesco Gnisci

[XXXXXXXXXXXX](#)
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)
[XXXXXXXXXXXX](#)